



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 298 del 14 giugno 2021

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MATTIA

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – V

ALTRI PARERI RICHIESTI: -




PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ”

di iniziativa della Consigliera

Eleonora MATTIA.


RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende garantire, sul territorio regionale, l'attuazione, dei diritti riconosciuti dalla Carta dei Diritti delle Donne nello Sport, presentata per la prima volta dall'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e trasformata dal Parlamento europeo nella "Risoluzione delle Donne nello Sport" (2002/2280(INI)), nell'ottica delle pari opportunità, del contrasto agli stereotipi di genere e a qualsiasi forma di discriminazione, di disagio e di violenza. Tale Carta, infatti, ha rappresentato il primo passo verso il riconoscimento ufficiale della rivendicazione delle pari opportunità tra donne e uomini nello sport, evidenziando l'elevato numero di diseguglianze e la necessità di rimuovere le enormi barriere culturali che tuttora impediscono l'effettiva presenza delle donne a tutti i livelli.

Nel marzo 2000, inoltre, il Consiglio d'Europa è intervenuto con un'apposita Risoluzione ai fini della prevenzione delle intimidazioni e degli abusi sessuali a danno di donne, giovani e minori nello sport.

Nel contesto delineato dalla normativa europea risulta più che mai necessario garantire l'accessibilità delle donne a tutti gli sport sin dall'infanzia, nell'ottica delle pari opportunità, del contrasto agli stereotipi di genere ed a qualsiasi forma di discriminazione, di disagio e di violenza., promuovendo lo sport femminile in ambito scolastico, amatoriale, agonistico e professionale.

Lo sport risulta, infatti, significativo per lo sviluppo di modelli comportamentali inclusivi e per la promozione di valori universali, rispetto ai quali non è più accettabile che le donne siano relegate in ruoli marginali.

La presente legge mira pertanto a favorire un profondo cambiamento culturale attraverso l'educazione sportiva delle ragazze in ambito scolastico ed extrascolastico, il riconoscimento del valore professionale delle atlete in ambito agonistico e occupazionale e la formazione professionale e lo sviluppo occupazionale delle donne nel settore dello sport. Risulta, pertanto, fondamentale ed improcrastinabile, effettuare un'azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione nei confronti delle organizzazioni sportive, attraverso l'individuazione di strumenti adeguati e l'adozione di misure specifiche.

A tal fine la proposta di legge in esame, che consta di 7 articoli, in particolare, prevede:

- articolo 1 (*Finalità e oggetto*) disposizioni dirette a promuovere la partecipazione delle donne, di ogni età e condizione sociale all'esercizio della pratica sportiva, in ambito scolastico, amatoriale, agonistico e professionale, favorendo la diffusione e l'attuazione del principio

della parità di genere nello sport, l'educazione sportiva delle ragazze in ambito scolastico ed extrascolastico, la formazione professionale e lo sviluppo occupazionale delle donne, nel settore dello sport;

- articolo 2 (*Carta regionale dei diritti delle donne nello sport*) l'adozione da parte della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, della Carta dei diritti delle donne nello sport, al fine di favorire, sul territorio regionale, l'attuazione degli stessi, nell'ottica delle pari opportunità, del contrasto agli stereotipi di genere ed a qualsiasi forma di discriminazione, di disagio e di violenza;
- articolo 3 (*Contributi regionali*) la concessione da parte della Regione, a seguito dell'approvazione dell'apposito Piano regionale degli interventi, di contributi - a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, delle istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale, delle organizzazioni sportive nonché di altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello sport - finalizzati alla realizzazione di iniziative, progetti, attività e misure dirette, in ogni ambito coinvolto, a rendere effettivo e pieno l'esercizio dei diritti delle donne nello sport;
- articolo 4 (*Piano annuale degli interventi per l'attuazione dei diritti delle donne nello sport*) l'adozione, annualmente, da parte della Giunta e previo parere delle commissioni consiliari competenti, di un apposito Piano degli interventi per l'attuazione dei diritti delle donne nello sport;
- articolo 5 (*Premialità*) il riconoscimento di specifiche premialità a favore delle organizzazioni sportive che dimostrino di aver esercitato delle buone pratiche in tale ambito e, in particolare, di aver adottato apposite misure o provvedimenti diretti al reinserimento professionale delle atlete a fine carriera, al recepimento di clausole antisessiste nei rispettivi statuti e regolamenti nonché al conferimento di incarichi dirigenziali o apicali alle donne. La definizione dei criteri e delle modalità per la concessione, mediante avviso pubblico, delle premialità sono rinviati ad un'apposita deliberazione della Giunta regionale.
- l'articolo 6 (*Disposizione finanziaria*) la necessaria copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano annuale;
- l'articolo 7 (*Entrata in vigore*) l'immediata entrata in vigore della legge.

Sommario

Art. 1 (*Finalità e oggetto*)

Art.2 (*Carta regionale dei diritti delle donne nello sport*)

Art. 3 (*Contributi regionali*)

Art. 4 (*Piano annuale degli interventi per l'attuazione dei diritti delle donne nello sport*)

Art. 5 (*Premialità*)

Art. 6 (*Disposizione finanziaria*)

Art. 7 (*Entrata in vigore*)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto e in attuazione della normativa europea e statale in materia di pari opportunità, sport, istruzione, formazione professionale e lavoro, promuove la partecipazione delle donne, di ogni età e condizione sociale all'esercizio della pratica sportiva, in ambito scolastico, amatoriale, agonistico e professionale, favorendo la diffusione e l'attuazione del principio della parità di genere nello sport, l'educazione sportiva delle ragazze in ambito scolastico ed extrascolastico, la formazione professionale e lo sviluppo occupazionale delle donne, nel settore dello sport.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge prevede:

- a) l'adozione della Carta regionale dei diritti delle donne nello sport di cui all'articolo 2;
- b) la concessione, ai sensi degli articoli 3 e 4, di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi per l'attuazione dei diritti delle donne nello sport;
- c) il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 5, di premialità dirette ad incentivare l'occupazione femminile in ambito sportivo.

Art. 2

(Carta regionale dei diritti delle donne nello sport)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), la Giunta regionale adotta, con deliberazione e previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di pari opportunità e sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Carta regionale dei diritti delle donne nello sport per favorire, sul territorio regionale, l'attuazione degli stessi, nell'ottica delle pari opportunità, del contrasto agli stereotipi di genere ed a qualsiasi forma di discriminazione, di disagio e di violenza.

Art. 3

(Contributi regionali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione, a seguito dell'approvazione del Piano annuale di cui all'articolo 4, concede, mediante avviso pubblico, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, alle istituzioni formative di cui all' articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), alle organizzazioni sportive, comunque denominate, nonché ad altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello sport contributi per la realizzazione, in particolare, dei seguenti interventi:

- a) campagne informative per la diffusione dei principi e dei valori previsti dalla Carta di cui all'articolo 2;
- b) progetti di promozione di attività motorie e sportive, dirette a migliorare la salute, il benessere psico-fisico delle donne di tutte le età, con particolare attenzione a quelle che provengono da contesti svantaggiati;
- c) progetti di educazione sportiva, in ambito scolastico ed extrascolastico, che, nel contrastare gli stereotipi di genere, favoriscano lo sviluppo dell'autostima ed incoraggino le ragazze alla pratica sportiva, costantemente, per tutto l'arco della vita;
- d) progetti di informazione e formazione per insegnanti, allenatori e operatori sportivi sui principi e le pratiche di eguaglianza di genere nello sport;
- e) attività di ricerche che analizzino le cause dell'abbandono sportivo femminile e individuino misure per prevenirlo;
- f) progetti per la realizzazione di ambienti "*women friendly*", che permettano alle donne di conciliare lo sport con la maternità e, in generale, con le particolari esigenze delle diverse fasi della vita di una donna;
- g) misure per favorire la parità retributiva delle atlete di alto livello rispetto ai loro colleghi maschi, la parità di accesso delle stesse a borse di studio, sovvenzioni e sponsorizzazioni;
- h) iniziative per incoraggiare la partecipazione delle atlete ai grandi eventi sportivi;
- i) progetti per il reinserimento professionale delle atlete a fine carriera;
- l) misure che favoriscano l'inserimento occupazionale delle donne nelle posizioni apicali delle organizzazioni sportive;
- m) progetti di formazione per gli uomini e le donne che ricoprono posizioni dirigenziali e cariche apicali nel settore dello sport, per diffondere una maggiore sensibilizzazione sulla tematica delle pari opportunità e favorire l'acquisizione di strumenti finalizzati a migliorare l'equilibrio di genere all'interno del contesto lavorativo e/o organizzativo nel quale operano;

- n) progetti di supporto e formazione diretti alle donne, che praticano lo sport o operino in ambito sportivo, finalizzati a potenziare il senso di autostima ed a fornire strumenti idonei a fronteggiare e a prevenire situazioni di diseguaglianza, di discriminazioni e di violenza;
- o) iniziative per promuovere l'adozione di clausole antisessiste negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni sportive e favorire la partecipazione delle donne ai processi decisionali nonché l'equa rappresentanza delle stesse in tutte le posizioni professionali;
- p) attività per la prevenzione ed il contrasto delle intimidazioni e degli abusi sessuali nei confronti delle donne in ambito sportivo;
- q) progetti per la valorizzazione delle prestazioni delle atlete di alto livello anche come modelli per le ragazze da seguire ai fini dell'autorealizzazione;
- r) iniziative per incentivare, attraverso i mezzi di comunicazione di massa ed i social, la rappresentazione non discriminatoria delle atlete e delle professioniste dello sport;
- s) progetti diretti a sostenere programmi sui mass media e su social network nonché pubblicazioni editoriali ed on line, che diano visibilità allo sport femminile;
- t) misure per incentivare le donne, al pari degli uomini, ad esprimere la propria passione sportiva, sia come spettatrici che tifose, prevenendo e contrastando qualsiasi espressione ed attività antisessista.

Art. 4

(Piano annuale degli interventi per l'attuazione dei diritti delle donne nello sport)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di pari opportunità e sport, approva, con deliberazione, il Piano annuale degli interventi per l'attuazione dei diritti delle donne nello sport, di seguito denominato Piano annuale.

2. Il Piano annuale, in particolare, prevede:

- a) gli interventi da realizzare tra quelli di cui all'articolo 3;
- b) i soggetti beneficiari dei contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione della domanda di richiesta dei contributi nonché quelli per la concessione, l'erogazione e la revoca degli stessi;
- d) le risorse finanziarie.

Art. 5
(Premialità)

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettera c), la Regione, nell'ambito delle politiche regionali finalizzate ad incentivare l'occupazione femminile, riconosce specifiche premialità a favore delle organizzazioni sportive, comunque denominate, che dimostrino di aver adottato una o più delle seguenti misure o provvedimenti:

- a) misure per il reinserimento professionale delle atlete a fine carriera;
- b) clausole antisessiste nei rispettivi statuti e regolamenti, anche la fine di favorire la partecipazione delle donne ai processi decisionali;
- c) atti di conferimento di incarichi dirigenziali o cariche apicali a donne;
- d) attuato buone pratiche, rispettose dei diritti delle donne previsti dalla Carta di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale, annualmente, con deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione, mediante avviso pubblico, delle premialità di cui al comma 1.

Art. 6

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro...., si provvede a decorrere dall'anno 2021, mediante lo stanziamento pari aeuro, iscritto a legislazione vigente nell'ambito

Art. 7

(Entrata vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.